

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 APRILE 1877

fine d'assicurare *la consistenza e la riproduzione* dei boschi per gl'intenti della presente legge. »

Ora quando il Comitato non potrà stabilire altro vincolo che quello ch'è necessario per non distruggere il bosco, come potrà prescrivere per una contrada o ad un proprietario il taglio a 7 anni, ad un altro il taglio a 12, ad un terzo il taglio a 15? Questo sistema di pedagogia silvana, che forse non sarebbe stato adottato, nemmeno col piano d'economia, è impossibile quando c'è una legge che determina il fine, in vista del quale s'attribuisce al Comitato la podestà di fare regolamenti.

Determinato questo fine, nulla c'è a temere. Qui non si tratta che d'applicare una legge evidentissima nel suo concetto e nella lettera.

Ora la legge determina tutto nettamente; e se non lo determinasse nettamente, dichiaro che mi presterei a inserire nell'articolo terzo qualunque schiarimento potesse l'onorevole Peruzzi suggerire, affinché il diritto di fare il regolamento fosse limitato allo scopo che ne forma la condizione essenziale, quello cioè di assicurare la consistenza e la riproduzione dei boschi. Ora il taglio a sei anni non minaccerà mai la riproduzione. Per la riproduzione s'intende che devono lasciarsi le radici delle piante buone a riprodurre; ovvero devono lasciarsi in piedi alcune piante bastevoli a riprodurre il bosco per mezzo della disseminazione naturale, o pure deve provvedersi sia con la semente, sia formando un vivaio. Codesti, son dunque, e altri simili, gli espedienti che i vari Comitati nelle diverse provincie dovranno prescrivere nei regolamenti; e per la facilità dell'osservanza sarà pur bene che mezzi di conservazione della consistenza e della riproduzione dei boschi, sempre nel limite degli intenti della legge, non del solo interesse del proprietario, se ne indichino parecchi nei regolamenti, lasciando il diritto della scelta al proprietario.

Forse, ciò non pertanto, accadrà che in un qualche errore s'incepichi; cotesto è il destino della determinazione di alcuni modi di governo della proprietà dei privati confidata alle pubbliche amministrazioni o ai giudici. Si discuta se il Comitato dia sufficienti garanzie; si discuta sull'indole del ricorso che un proprietario può sollevare contro le deliberazioni di quel Comitato: ma non si dica che davvero c'è dell'oscurità, dell'equivoco, del dubbio nella legge; non si dica che in essa venga a riprodursi, peggiorandole, il piano d'economia che nella mente dell'attuale ministro fu stabilito di eliminare ancora prima che egli si occupasse della redazione del progetto!

Spero che di queste dichiarazioni l'onorevole Peruzzi si terrà soddisfatto.

VENTURI. Io ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione per la benevola accoglienza che hanno fatto all'emendamento da me proposto ed a quello proposto in termini consimili dai miei colleghi della provincia.

Io avrei desiderato che quell'emendamento fosse stato un'aggiunta all'articolo 1; poichè però tanto l'onorevole relatore della Commissione, quanto l'onorevole ministro hanno fatto chiaramente comprendere come, essendo cosa d'indole transitoria, si opporrebbero a che fosse posto nella legge, e cadrebbero invece d'accordo con me e coi miei colleghi se lo si ponesse fra le disposizioni transitorie, io convengo che questa mia aggiunta all'articolo 1 sia discussa alla sua sede opportuna e che sia approvata nella legge come un articolo transitorio.

DI CARPEGNA. Io avrei sperato che tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole relatore della Commissione avessero accettata la mia aggiunta. E l'avrei sperato per questi motivi: primo, perchè io non desidero affatto la conservazione assoluta di tutto il vincolo attuale, ma (quale carattere speciale della mia aggiunta) io intendo che i Comitati forestali costituiti, secondo le disposizioni della presente legge, ritornino sui vincoli attuali, e quelli restringano in certe speciali località dove essi sieno da loro riconosciuti necessari per la parte igienica e climatologica; quindi mi pareva che la mia aggiunta fosse più conforme ai principii generali patrocinati dalla legge. Secondo: perchè la mia aggiunta ammetteva, che non si dovessero conservare i vincoli, quali sono ora, dappertutto, ma solo in quelle provincie e in quei comuni che li avessero domandati; quindi, io volevo che questo vincolo fosse riconosciuto ed approvato dai Consigli provinciali e comunali.

In terzo luogo poi, siccome, quantunque *quirita*, a me piace poco di sostenere alla Camera un *gius quiritario*, come diceva ieri il nostro presidente; io credeva, che quando la Camera fosse convinta, che ovunque si manifestano pericoli contro l'igiene, debba il legislatore andare molto guardingo nel togliere i vincoli esistenti, quelli stessi provvedimenti che gioverebbero nel caso alla provincia romana, dovessero anche logicamente reclamarsi per tutte le altre provincie del regno, che si trovassero in identiche condizioni.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ma non l'hanno le altre provincie.

DI CARPEGNA. Questi erano i tre concetti che avevano guidato me nel proporre l'aggiunta.

Infatti io dico che il Comitato forestale deve *domandare* la conservazione del vincolo, ma non già che esso abbia a rimanere quale è attualmente: